

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 88/42/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, Sa. Sa. impugnava la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo a suo carico eseguita dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como a seguito dell'emissione dell'avviso con cui, sulla base dell'applicazione dell'art. 38 comma 4 e 5 DPR n. 600/73 era stato accertato induttivamente un maggior reddito rispetto a quello da lui dichiarato per l'anno 2003, con conseguente accertamento di maggiori IRPEF, addizionale regionale ed addizionale comunale dovute, oltre sanzioni ed interessi.

A sostegno della richiesta di annullamento dell'atto impugnato, deduceva preliminarmente il Sa. l'illegittimità della notifica di quest'ultimo avviso - avvenuta con deposito del plico presso l'ufficio del messo comunale, per temporanea assenza del destinatario, cui fu lasciato avviso presso un locale condominiale e fu data comunicazione a mezzo raccomandata - per non aver egli potuto avere effettiva conoscenza di tale avviso se non dopo la notifica della cartella di pagamento, solo a seguito della quale il messo comunale fu in grado di rintracciare l'atto e di fargliene materiale consegna.

Eccepiva poi nel merito il ricorrente l'inidoneità ovvero l'indeterminatezza degli indici presuntivi (costituiti dalla proprietà di due immobili siti in Locate Varesino, dalla proprietà di un autoveicolo BMW di 3.300 cc. di cilindrata, nonché dalla disponibilità della somma di € 534.930,00 quale quota di un finanziamento erogato in favore della s.r.l. P.S.G. Impresa, di cui egli era stato socio per un terzo) posti a base dell'accertamento predetto, a determinarne la capacità contributiva. Recependo tutte tali deduzioni difensive, la Commissione Tributaria Provinciale di Como accoglieva con sentenza n. 37/4/11 il ricorso come sopra proposto, con compensazione delle spese del giudizio. La predetta sentenza veniva impugnata dall'Ufficio, che - ribadito preliminarmente il rispetto delle formalità prescritte per il perfezionamento della notifica al Sa. dell'avviso di accertamento che costituiva l'atto presupposto della cartella - deduceva la pregiudiziale inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente.

Nel merito, lamentava l'appellante come fosse stato trascurato dai primi giudici il difetto della prova (da fornirsi da parte del Sa.) circa l'effettiva riconducibilità dell'autofinanziamento eseguito in favore della P.S.G. ai nuovi soci della società, come pure della disponibilità dei redditi sufficienti a far fronte a tutte le ingenti spese per acquisto di immobili e di quote azionarie dallo stesso sostenute. Chiedeva pertanto t'Ufficio appellante che la sentenza impugnata fosse riformata con conferma comunque della legittimità dell'accertamento operato.

Nel giudizio così instaurato, si costituiva il Sa. - nel frattempo dichiarato fallito ma pur sempre legittimato ad agire nel giudizio, stante l'inerzia del curatore dallo stesso inutilmente sollecitato - contestando l'avversa pretesa e ribadendo l'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento di maggior reddito a suo carico emesso, sia per mancato rispetto di tutte le formalità prescritte (quali quella concernente il luogo ove affiggere l'avviso di deposito come quella di allegare la ricevuta della raccomandata inviata al destinatario), sia per aver egli avuto effettiva conoscenza dell'atto solo a seguito delle ricerche intraprese dopo la notifica della cartella.

Ribadiva altresì il Sa. l'inidoneità in ogni caso dei soli indici presuntivi costituiti dal possesso della casa di abitazione e dell'altro immobile di cui, in uno all'autovettura BMW, risultava proprietario, a giustificare l'accertamento sintetico del proprio reddito, alla luce

degli elementi di prova forniti circa la pregressa disponibilità di mezzi che ben gli consentivano di far fronte alle spese rilevanti ai fini del redditometro.

L'appellato - che eccepiva altresì l'incertezza circa la data di erogazione del finanziamento soci in favore della P.S.G. (da cui era uscito nel luglio 2003) a fronte dell'indubbio utilizzo delle somme finanziate per l'acquisto di un terreno, eseguito dalla società nel successivo mese di settembre - concludeva quindi per il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata.

Disposto un rinvio per consentire all'Ufficio di verificare la legittimazione ad agire in capo al Sa. anche a seguito della declaratoria del suo fallimento, rileva la Commissione, all'esito dell'odierna discussione in pubblica udienza - nella quale l'appellante chiedeva di disporsi l'interruzione del giudizio - come il gravame non possa trovare accoglimento.

Deve invero rilevarsi in via preliminare la permanenza della legittimazione del Sa. ad agire nel presente giudizio.

Premesso infatti che la dichiarazione di fallimento non priva il fallito in modo assoluto della capacità processuale, ma lo pone in uno stato di mera incapacità relativa la quale gli consente pur sempre di agire sul piano sostanziale e processuale a tutela di diritti anche patrimoniali di cui gli organi del fallimento si disinteressino (e che in ogni caso può essere eccepita solo dal curatore nell'interesse della massa dei creditori: cfr., per tutte, Cass n. 5328/99), si osserva che la circostanza - da ritenersi sufficientemente documentata dal Sa., da ultimo con la comunicazione del curatore depositata in data 11-5-2012 - del disinteresse manifestato dal medesimo curatore al proposito, ben ne suffraga l'immutata legittimatio nella specie.

Ciò posto, si rileva come debba in questa sede ribadirsi l'ammissibilità del ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento notificatagli, risultando acquisito in causa che egli abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di accertamento - che costituiva l'atto presupposto della cartella predetta - solo in data 11-6-2010 (cfr. ricevuta sottoscritta in pari data ed attestazione del messo comunale allegata con il n. 1 al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado). Il rilievo assunto da tale ultima circostanza - alla luce della finalità di comunicazione che è propria dell'adempimento di notifica, ben evidenziata anche dal principio della scissione dei momenti perfezionativi per il notificante e per il destinatario (rispettivamente con la consegna dell'atto all'agente notificatore e con la ricezione dell'atto stesso), stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477/02 - consente di ritenere superabile ogni questione relativa all'assolvimento delle formalità prescritte per la notifica dell'avviso di accertamento in questione, come pure alla data del primo accesso del Sa. presso l'ufficio del messo comunale ed alla relativa correlazione con il decorso o meno del termine per proporre impugnazione contro il predetto avviso (considerato anche quanto certificato dal messo comunale nell'attestazione citata circa il mancato reperimento nel relativo registro di atti notificati al contribuente dall'Agenzia delle Entrate ancora alla data dell'11-6-2010). Ciò posto, si osserva come la sentenza impugnata meriti del pari conferma quanto alle valutazioni svolte nel merito dell'accertamento induttivo de quo.

Pur dovendosi invero rilevare l'astratta idoneità di indici quali quelli nella specie indicati dall'Ufficio a delineare una rilevante capacità contributiva del contribuente, non può non rilevarsi come l'acquisto dei due immobili siti in Locate Varesino risalga all'anno 2000, mentre quello della BMW al dicembre 2002.

In relazione ai predetti acquisti, i consistenti redditi fiscalmente denunciati dal Sa. (all'epoca socio e amministratore della s.r.l. Euroservice, società che ha incontrato

crescenti difficoltà nell'anno 2003 oggetto dell'accertamento in questione, fino ad essere dichiarata fallita il 14-7-2004: cfr. relativa sentenza in atti) negli anni dal 1998 al 2002 - e che risultano sempre superiori ai 100 milioni di lire, con picchi di oltre 300 milioni nel 1998 e di poco meno di 200 milioni nel 2000: cfr. i corrispondenti modd. Unico prodotti in giudizio - forniscono invero sufficienti elementi di prova onde poter ritenere il medesimo Sa. in grado di sostenere le spese che a ciò sono correlate.

Quanto poi alla pretesa titolarità della somma di € 534.930,00 (quota parte di spettanza di un finanziamento per complessivi € 1.621.000,00 erogato dai soci in favore della s.r.l. P.S.G. Impresa), va rimarcato il particolare rilievo assunto dalla circostanza, peraltro pacifica in causa, che il ricorrente abbia ceduto la quota del 33% detenuta nella società il 25-7-2003.

Gli indubbi elementi di prova che con ciò sono stati forniti circa il venir meno di ogni possibilità di incremento patrimoniale per l'ex socio Sa. a far tempo da tale data rendevano infatti necessario che l'Ufficio - autore dell'accertamento e pertanto attore sostanziale nel giudizio - colmasse l'incertezza circa la data di effettiva erogazione del finanziamento in questione, di cui si è potuta appurare solo l'iscrizione al bilancio 2003 della società (cfr. bilancio in atti).

La mancata allegazione di elementi in proposito, valutata in uno con il fatto (altrettanto pacifico in causa) che le somme finanziate sono state quasi per la totalità utilizzate per l'acquisto di un terreno da parte della stessa P.S.G. nel mese di settembre 2003, consente di ritenere sfornita del necessario fondamento la presunzione di riconducibilità al Sa. di un terzo della somma finanziata. Contribuiscono a ritenere conclusivamente assolto nella specie l'onere probatorio che scaturisce per il contribuente dalla determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 comma 4 e 5 del DPR n. 600/73, le circostanze dedotte dal Sa. in merito all'andamento negativo della s.r.l. Euroservice - verificatosi proprio a partire dall'anno 2003 in questione - con il successivo fallimento della società (cui ha fatto seguito il pignoramento nel 2005 e poi la vendita degli immobili di Locate Varesino).

Alla luce di tutto quanto precede la sentenza n. 37/4/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como deve essere confermata e l'appello proposto dall'Ufficio per l'effetto respinto. Gravi motivi - suggeriti oltre che dalla natura delle questioni controverse, dall'intento di contribuire anche con ciò all'attenuazione del futuro contenzioso fra le parti - giustificano la compensazione delle spese del giudizio del grado presente, come già disposto per quelle del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza di primo grado, che per l'effetto conferma.

Spese compensate.